

REGOLAMENTO (CE) N. 1850/95 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 1995

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3886/92 che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti nel settore delle carni bovine per quanto concerne in particolare il pagamento di anticipi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 424/95⁽²⁾, in particolare gli articoli 4a, paragrafo 8 e 4d, paragrafo 8,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1846/95⁽⁴⁾, prevede alcune regole per il pagamento degli anticipi; che, considerata la difficile situazione di mercato, occorre autorizzare un aumento dell'importo dell'anticipo del premio speciale anticipandone il relativo pagamento, compatibilmente con le previsioni di bilancio;

considerando che la resa lattiera media per Stato membro attualmente applicabile per determinare il numero di vacche ammesse a beneficiare del premio per vacca nutrice è stata ricavata, tranne che nel caso dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, dalle corrispondenti statistiche per il 1991; che la resa lattiera media è notevolmente aumentata nel corso degli ultimi anni; che è pertanto opportuno adeguare queste cifre alle nuove rese prendendo il 1993 come anno di riferimento per tutti gli Stati membri;

considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 3886/92;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è modificato nel seguente modo:

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 45 dell'1. 3. 1995, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

⁽⁴⁾ Vedi pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

1) All'articolo 44, paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per quanto concerne l'anno civile 1995, l'anticipo del premio speciale può essere versato a decorrere dal 16 ottobre 1995 nella misura dell'80 % dell'importo del premio.»

2) L'allegato III è sostituito dal seguente testo:

*• ALLEGATO III**Rese lattiera media di cui all'articolo 25*

Belgio	4 600 kg
Danimarca	6 550 kg
Germania	5 250 kg
Grecia	3 500 kg
Spagna	4 300 kg
Francia	5 400 kg
Irlanda	4 200 kg
Italia	4 600 kg
Lussemburgo	5 300 kg
Paesi Bassi	6 200 kg
Austria	4 100 kg
Portogallo	4 400 kg
Finlandia	5 500 kg
Svezia	6 400 kg
Regno Unito	5 350 kg •

Articolo 2.

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1996, eccezion fatta per l'articolo 1, punto 1, che si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.